

# COMUNE DI FAVER

Provincia di Trento

## REGOLAMENTO D'USO IN CASO DI GESTIONE DIRETTA DELL'IMPIANTO DA PARTE DEL COMUNE

---

### **Art. 1**

All'Amministrazione comunale è affidata la vigilanza, la conservazione, la manutenzione ordinaria e straordinaria dell'intero complesso immobiliare denominato PALESTRA COMUNALE nonché di regolamentare, nei modi indicati dagli articoli seguenti la concessione d'uso dell'impianto sportivo.

### **Art. 2**

L'impianto sportivo, che ha beneficiato di contributi provinciali, è destinato ad essere concesso in uso, con carattere ricorrente o precario, ai gruppi sportivi e associazioni operanti nel territorio del Comune; tale destinazione è a tempo determinato, comunque per una durata non inferiore a 15 anni, decorrenti dalla data dell'ultimo verbale di visita e di accertamento della regolare esecuzione da parte dell'Assessorato provinciale competente in materia di attività sportive (o dalla data di ultimazione generale delle opere).

### **Art. 3**

L'amministrazione comunale concederà l'uso dell'impianto sportivo agli enti indicati all'articolo 2, secondo una graduatoria di priorità risultante dai programmi di attività di ciascun ente richiedente.

### **Art. 4**

Ogni concessione d'uso deve essere corredata da una convenzione firmata dal legale rappresentante del gruppo sportivo (o associazione), contenente le condizioni in base alle quali viene rilasciata la concessione stessa, nonché le cautele di conservazione della piena efficienza dell'impianto sportivo.

### **Art. 5**

Le concessioni d'uso di cui agli articoli 2 e 3, saranno rilasciate dalla civica amministrazione su

istanza scritta dalle competenti presidenze dei sodalizi richiedenti.

#### **Art. 6**

Le istanze contemplate all'articolo 5 dovranno indicare dettagliatamente: l'impianto (o gli impianti) di cui si richiede l'uso, lo scopo, il giorno, l'ora, la presumibile durata, il numero degli adetti impegnati, il nome del responsabile del corretto uso dell'impianto.

Il rilascio o la revoca delle concessioni di carattere ricorrente sono di competenza della Giunta Comunale. Le concessioni di carattere precario od urgente sono accordate dal Sindaco.

#### **Art. 7**

La concessione d'uso è valida esclusivamente nei giorni e nelle ore fissate e per l'attività alla quale la stessa si riferisce. E' vietata la sub-concessione o la concessione dell'uso promiscuo, anche provvisoriamente od eccezionalmente.

Il Comune con la concessione d'uso è esplicitamente esonerato da ogni e qualsiasi responsabilità derivante da infortuni che dovessero subire tutti i partecipanti allo svolgimento delle gare, manifestazioni, ed allenamenti in genere, organizzati dagli enti concessionari.

L'amministrazione comunale assume invece a suo carico la responsabilità per danni arrecati a persone e cose, derivanti dalla proprietà dell'impianto sportivo.

#### **Art. 8**

L'uso dell'impianto deve avvenire esclusivamente entro gli orari stabiliti, alla scadenza dei quali nessuna persona potrà trattenersi all'interno dell'impianto sportivo. Il Comune ed il personale preposto alla vigilanza dell'impianto sono esonerati da ogni responsabilità per la custodia e la salvaguardia dei materiali, attrezzi sportivi, equipaggiamenti di gara o quant'altro che enti, gruppi sportivi od atleti abbiano depositato all'interno dell'impianto sportivo.

#### **Art. 9**

I gruppi sportivi e le associazioni che usufruiscono delle concessioni d'uso hanno l'obbligo di usare quanto loro concesso con le cautele necessarie onde evitare danni di qualsiasi genere.

#### **Art. 10**

1. L'Amministrazione comunale è impegnata a fornire l'energia elettrica, il riscaldamento e l'acqua necessaria alla funzionalità dell'impianto e delle attrezzature, mentre ai gruppi sportivi o alle associazioni concessionari grava l'onere di ogni altra spesa insorgente dallo svolgimento della manifestazione da essi organizzata.
2. La quota oraria del concorso spesa è fissata come segue:
  - **Tariffa base ( a riscaldamento spento ) € 6,00 oltre a Iva nella misura di legge.**
  - **A riscaldamento acceso + 50%oltre all'IVA nella misura di legge**
3. E' data facoltà alla Giunta Comunale ed al Sindaco, in sede di rilascio delle concessioni di cui all'articolo 6 comma .2 di esentare dal concorso spese le manifestazioni o gli utilizzi di rilevante interesse pubblico.
4. A garanzia degli impegni assunti dal concessionario è fissata una cauzione pari a € 50,00, da versare in forma di contanti all'atto del ritiro della concessione.

Qualora il concessionario non provveda all'immediato riordino degli arredi e dei materiali usati e alla perfetta pulizia della struttura subito dopo ogni utilizzo, la cauzione viene incamerata e la concessione si intende revocata. Allo svincolo della cauzione si provvede al termine della durata della concessione subordinatamente alla verifica del corretto utilizzo della struttura e dell'avvenuto riordino della medesima.

La cauzione deve essere versata anche in occasione di manifestazioni o di utilizzi di rilevante interesse pubblico.

### **Art. 11**

Il presente regolamento avrà efficacia fino a diversa e motivata deliberazione del Consiglio Comunale, fatto salvo comunque quanto stabilito dall'art. 2.

Il Segretario Comunale

Il Sindaco

Allegato alla deliberazione comunale n. 29 dd. 08.06.1989.

